



# G P D P

**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

## Provvedimento del 23 ottobre 2025 [10183535]

VEDI ANCHE: [Comunicato stampa del 23 ottobre 2025](#)

[doc. web n. 10183535]

Registro dei provvedimenti  
n. 621 del 23 ottobre 2025

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzone, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Angelo Fanizza, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, "Regolamento");

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito "Codice");

VISTA la segnalazione presentata al Garante in data 8 dicembre 2024, con la quale [REDACTED], rappresentato dall'avvocato [REDACTED], ha evidenziato di avere appreso, sulla base di alcune anticipazioni trasmesse dal programma "Report", che, nella medesima data il predetto programma televisivo, edito da Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A., avrebbe inteso mandare in onda un servizio – riguardante la vicenda che ha coinvolto [REDACTED], nella sua qualità di Ministro della Cultura, e [REDACTED] – nell'ambito del quale sarebbero stati diffusi illecitamente alcuni stralci di una conversazione privata, indebitamente captata, intervenuta tra il medesimo e [REDACTED], moglie del Ministro: servizio che poi è stato in effetti trasmesso;

VISTA la segnalazione presentata al Garante in data 8 dicembre 2024 con la quale [REDACTED], rappresentata dall'avvocato [REDACTED], ha evidenziato di avere appreso, sulla base di alcune anticipazioni trasmesse dal programma "Report", che, nella medesima data, il predetto programma televisivo, edito da Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A., intendeva mandare in onda un servizio – riguardante la vicenda che ha coinvolto [REDACTED], nella sua qualità di Ministro della Cultura, e [REDACTED] – nell'ambito del quale sarebbero stati diffusi illecitamente alcuni stralci di una conversazione privata, indebitamente captata, intervenuta tra la medesima e l'ex Ministro [REDACTED], servizio che poi è stato in effetti trasmesso;

VISTA la nota del 13 dicembre 2024 con la quale l'Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in merito, nonché di produrre copia dell'audio andato in onda nel corso della predetta puntata;

VISTA la comunicazione del 20 dicembre 2024 con la quale l'editore ha rappresentato che:

- alla fine del mese di agosto 2024 l'ex Ministro ██████████ si è trovato coinvolto in una vicenda che ha preso le mosse dalla mancata nomina come Consigliera del Ministro per i Grandi Eventi di ██████████, la quale, a seguito della smentita resa da parte del Ministero circa il coinvolgimento della medesima in attività istituzionali, ha pubblicato alcuni documenti diretti a confermare la propria partecipazione a tali attività;

- il Ministro ha successivamente confermato che la nomina, a titolo gratuito, di ██████████ come consulente fosse effettivamente stata considerata, aggiungendo che questa intenzione iniziale fosse stata poi superata in considerazione del potenziale conflitto di interessi che poteva profilarsi in capo alla stessa per effetto della sua attività di imprenditrice;

- ██████████ ha smentito anche questa versione dei fatti "affermando che la propria nomina a consigliere fosse stata in realtà impedita da "una voce femminile", che aveva imposto al Ministro di stracciare il contratto di consulenza già sottoscritto";

- si sarebbe delineata la possibilità che la relazione tra la medesima ed il dott. ██████████, coniugato con la giornalista ██████████ avesse dei contorni personali e pertanto la vicenda avesse assunto una connotazione politica, tanto da spingere i partiti di opposizione a chiederne le dimissioni del Ministro;

- sarebbe stato lo stesso dott. ██████████ a fare chiarezza sulla vicenda rilasciando un'intervista al TG1, nel corso della quale dichiarò che con ██████████ era intercorsa una relazione sentimentale conclusasi tra la fine di luglio e l'inizio di agosto e che la sua mancata nomina era stata determinata dall'esistenza di un conflitto di interessi personale e professionale, aggiungendo, in risposta ad una specifica domanda posta dal giornalista, che sua moglie, nel corso di una conversazione, lo aveva consigliato di interrompere qualsiasi rapporto, anche professionale, con la medesima e che tale conversazione potrebbe essere stata carpita da qualcuno, pur non avendone certezza;

- in chiusura di intervista, il Ministro ha affermato di avere "egli stesso bloccato la nomina della ██████████ con una e-mail al proprio Capo di Gabinetto del 26 agosto 2024, ribadendo che le ragioni della decisione erano da rinvenirsi in un conflitto di interessi di duplice natura: affettiva e professionale";

- in seguito all'intervista al TG1, ██████████ rilasciava prima un'intervista a La Stampa, poi il 6 settembre pomeriggio a La 7, "nelle quali - senza fare nomi - accusava l'allora Ministro ██████████ di essere sotto ricatto, e successivamente dichiarava che: "In questa verità mancano tante donne che non stiamo menzionando";

- il giornalista investigativo, autore del servizio nel quale è stata diffusa la conversazione contestata, "veniva in possesso di materiale riguardante fatti occorsi il 9 agosto 2024, che non solo poneva seri dubbi sulla veridicità di quanto narrato ai telespettatori del TG1 il 4 settembre 2024 dall'allora Ministro, ma che evidenziava altresì come le scelte di un membro del governo avrebbero potuto essere state guidate da interessi alieni alla sfera istituzionale";

- "tali documenti, cartacei e audio, per i contenuti, il tono e la loro successione temporale, accreditavano la tesi, avanzata da ██████████, circa la misteriosa voce femminile quale vera artefice del blocco dell'iter burocratico per la finalizzazione dell'incarico a consulente ministeriale e del possibile ricatto a cui sarebbe stato sottoposto il ministro";

- il primo dei documenti reperiti è costituito “da alcuni estratti audio di una conversazione del 9 agosto 2024, fino alla pubblicazione sconosciuti, nella quale Sangiuliano rivelava la propria infedeltà alla moglie, (fatto già dichiarato al TG1 nell’intervista del 4 settembre), la quale gli intimava di revocare immediatamente eventuali incarichi alla ██████, minacciando che, diversamente, avrebbe lei stessa contattato il Capo di Gabinetto del Ministro (il dott. ██████)”;

- “gli stralci di tale conversazione sono illuminanti, perché portavano a conoscenza di fatti non noti, che avrebbero inciso in maniera determinante sulla scelta del Ministro di bloccare l’iter della consulenza alla ██████, soprattutto se collegati al secondo documento inedito apportato da Report”. Il secondo documento, infatti, consisteva in un messaggio WhatsApp indirizzato da ██████ al suo capo di gabinetto ██████, datato proprio 9 agosto 2024, lo stesso giorno della minaccia della moglie, del seguente tenore letterale: “per quel consigliere tieni fermo. Ne parliamo a fine agosto”;

- “la prova che il messaggio fosse stato inviato lo stesso giorno, 9 agosto 2024, dopo la conversazione con la moglie, è nella stessa querela presentata da ██████ nei confronti di ██████ in data 13 settembre 2024 (...). Tuttavia, né ai magistrati, né in precedenti versioni pubbliche il Ministro aveva legato l’invio di questo messaggio direttamente alle richieste della moglie”;

- alla luce dei fatti raccontati da Report, e mai smentiti nella loro ricostruzione, “era legittimo ipotizzare che il predetto messaggio si ponesse come diretta e immediata conseguenza della conversazione avvenuta con la dottoressa ██████, dimostrando così che un Ministro della Repubblica si fosse mostrato permeabile a influenze familiari nell’esercizio delle proprie prerogative istituzionali”;

- quando si verificano fatti di questo genere sarebbe dovere di un sistema di informazione libero da condizionamenti raccontarli senza eccessi informativi, ma senza omettere dettagli indispensabili alla comprensione della vicenda, come ha fatto Report;

- “il servizio evidenziava, in particolare, che individuare nel duplice conflitto di interessi evocato dall’ex Ministro la ragione dell’esclusione della dott.ssa ██████ dal novero dei consulenti ministeriali dava luogo a evidenti incongruenze, in quanto, al momento della sospensione dell’iter (9 agosto 2024) il conflitto di natura sentimentale era già terminato mentre il conflitto con l’attività professionale della imprenditrice campana era noto fin da subito sia a ██████ sia al suo Capo di Gabinetto ██████, il quale aveva portato avanti la pratica della sua nomina senza nulla rilevare”;

- Report avrebbe inteso accertare se a guidare l’agire del Ministro “non fosse stata quella “voce femminile” evocata dalla ██████ come la vera artefice del blocco della sua nomina. Il sospetto legittimamente veicolato dall’inchiesta giornalistica era dunque che la nomina a consulente del Ministero della Cultura di ██████ fosse stata impedita da ██████, moglie dell’ex Ministro, che nel corso di una conversazione con il Ministro del 9 agosto 2024, condivisa dal ██████ con la stessa ██████, su richiesta di quest’ultima, aveva perentoriamente chiesto al marito di revocare ogni incarico ministeriale alla dott.ssa ██████, minacciando di intervenire in tal senso direttamente con il capo di Gabinetto di ██████ qualora non si fosse immediatamente attivato quest’ultimo”;

- il trattamento sarebbe avvenuto nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione di cui all’art. 137, comma 3, del Codice, la cui portata è chiarita “dall’art. 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (...) “La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei

protagonisti””, segnando, dunque, la prevalenza della libertà di espressione sulla protezione dei dati personali e consentendo al giornalista di diffondere, senza il consenso dell’interessato, tutti i dati funzionali alla notizia diffusa, con l’eccezione di quelli ritenuti irrilevanti;

- “tale cornice normativa ha portato la Suprema Corte ad affermare il principio della generale libertà di trattamento dei dati personali con riferimento alla attività giornalistica (Cass. n.13151/2017) e a precisare che i limiti dell’essenzialità dell’informazione, che circoscrivono la possibilità di diffusione dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, comportano il dovere di evitare riferimenti ai fatti inerenti alla vita privata delle persone, solo se essi non hanno attinenza con la notizia alla quale si riferiscono e solo se essi sono del tutto privi di interesse pubblico (Cassazione civile sez. VI, 11/08/2021, n.22741)”;

- quando tratta di giornalismo di inchiesta, “il difetto dell’essenzialità dell’informazione deve essere provato in modo ancora più solido e rigoroso, atteso il particolare regime di favore di cui gode tale nobile e irrinunciabile forma di giornalismo (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 4036 del 16/02/2021 e Tribunale di Roma, sentenza n. 18434/2022 pubblicata il 14/12/2022)”;

- la notizia veicolata dal servizio avrebbe riguardato la possibilità che le pressioni esercitate della moglie dell’allora Ministro della Cultura avessero influenzato le determinazioni di quest’ultimo nel bloccare la nomina a consulente ministeriale di ██████████; la conversazione tra il Ministro e la moglie diffusa nel servizio “ha un indubbio rilievo pubblico, che ben lungi dall’essere confinata ad un profilo della privata relazione tra i due, testimonia prepotentemente una invasione familiare, dettata da ragioni sentimentali, nelle esclusive prerogative di un Ministro della Repubblica”;

- la conversazione avrebbe riguardato una scelta ministeriale sulla quale ██████████ si sarebbe detta pronta a intervenire direttamente qualora non lo avesse fatto marito e, a seguito dello scambio intervenuto tra i due, “è seguita la comunicazione via WhatsApp dell’allora Ministro al proprio Capo di gabinetto per la sospensione immediata delle pratiche burocratiche finalizzate alla nomina della ██████████, ciò che rafforza il sospetto che le ingerenze della moglie dell’ex Ministro abbiano avuto effetto”;

- la diffusione della notizia circa i contenuti della conversazione telefonica tra ██████████ e ██████████ “risultano altresì scriminati dall’applicazione dell’art. 9 lett. e) del GDPR” in quanto è stato lo stesso dott. Sangiuliano a rivelare, nel corso dell’intervista rilasciata al TG1, l’esistenza di una relazione sentimentale con ██████████, ipotizzando che la voce femminile che aveva indicato di non procedere alla nomina potesse essere quella di sua moglie e, infine, informando il pubblico dell’esistenza di una registrazione di quella conversazione;

- “il servizio somministra al pubblico solo due frammenti, della durata di circa 30 secondi, nell’ambito di una conversazione evidentemente più ampia, contenenti le informazioni strettamente funzionali a mostrare che le richieste della moglie dell’ex Ministro ( motivate da comprensibili ragioni di natura familiare) hanno poi verosimilmente indirizzato il contegno di quest’ultimo al punto da indurlo a comunicare al proprio Capo di gabinetto la sospensione della nomina” di ██████████;

- la prima parte dello scambio, nella quale ██████████ confessa la propria relazione extraconiugale, “costituisce la chiave di lettura del successivo invito rivolto da ██████████ al marito a interrompere il rapporto consulenziale con la dott.ssa ██████████, invito che, altrimenti, sarebbe risultato decontestualizzato e incomprensibile per il telespettatore”;

- la diffusione dell’audio originale della conversazione, in luogo di una mera ricostruzione dello scambio, risulta essenziale al fine di far percepire al pubblico il tono e la perentorietà della

richiesta effettuata dalla dottoressa [REDACTED], “dettagli, questi ultimi, determinanti per consentire al telespettatore di esprimere un autonomo giudizio sulla effettiva capacità di quelle parole di influenzare il contegno dell'ex Ministro e, conseguentemente, sulla credibilità delle ragioni espresse dall'ex Ministro per giustificare la mancata nomina”;

- nel caso di persone che ricoprono un ruolo pubblico l'aspettativa di riservatezza è fortemente ridotta rispetto a quella del cittadino comune in quanto anche le questioni attinenti alla sua vita privata hanno, di norma, un impatto sulla vita pubblica, come nel caso di specie;

- in ordine alle modalità di acquisizione dell'audio, lo stesso è stato reperito tramite una propria fonte che lo ha, a sua volta, ottenuto lecitamente senza l'utilizzo di raggiri, precisando altresì che, “come riferisce il legale del dott. [REDACTED] nel servizio, è stato proprio l'ex Ministro a consentire volontariamente, quantomeno alla dott.ssa [REDACTED], di udire la conversazione con la moglie, ciò che esclude la ricorrenza del reato di cui all'art. 615-bis del Codice Penale, per il difetto del presupposto della “indebita” acquisizione di notizie mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, fermo restando che – in ogni caso – la Suprema Corte ha ritenuto che il giornalista possa pubblicare anche notizie provenienti da fonte illecite qualora prevalgano le finalità di cronaca (e il sotteso interesse pubblico) (Cass. n. 38277/2019)”;

- per ragioni editoriali, l'audio in questione non è presente nella puntata della trasmissione caricata sul sito web Rai Play;

VISTA la nota dell'Ufficio del 14 aprile 2025 con la quale, ai sensi dell'art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato al titolare del trattamento l'avvio del procedimento per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 58, par. 2, del Regolamento, rilevando la presunta violazione dell'art. 5, par. 1 lett. a) e c), del Regolamento, dell'art. 137, comma 3, del Codice e dell'art. 6 delle Regole deontologiche;

VISTA la memoria difensiva del 13 maggio 2025 con la quale Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A., rappresentata dall'avvocato [REDACTED], ha comunicato quanto segue:

- il requisito dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico deve essere considerato quale criterio guida nel giudizio di bilanciamento tra libertà di espressione e altri diritti di rango costituzionale eventualmente lesi e sempre valutato in una dimensione che valorizzi il rilievo sociale di una notizia, a seconda che essa riguardi un “uomo comune, le cui vicende personali difficilmente hanno rilievo sul proprio ruolo sociale; un uomo noto, il cui ambito privato diviene di pubblica rilevanza se collegato alla notorietà acquisita; e un «homo publicus», i cui fatti della vita privata sono tendenzialmente anch'essi di pubblico rilievo, perché possono fornire elementi per valutarne la personalità, la capacità, la coerenza o la moralità”;

- la diffusione della conversazione tra l'ex Ministro e la moglie è esente da profili di illiceità, con particolare riferimento al requisito dell'essenzialità dell'informazione;

- lo stralcio della conversazione diffusa costituisce, infatti, il pilastro dell'inchiesta di Report, in quanto è funzionale a mostrare alla collettività che le personali richieste della moglie dell'ex Ministro abbiano poi verosimilmente indirizzato l'agire di quest'ultimo nell'esercizio delle proprie funzioni, al punto da indurlo a comunicare al proprio Capo di Gabinetto la sospensione della nomina di [REDACTED];

- risultava essenziale, sfruttando le capacità del mezzo televisivo, mettere a disposizione del telespettatore, senza mediazioni, l'audio originale della conversazione, evitando una ricostruzione artificiale da parte del giornalista che non avrebbe consentito al pubblico di formarsi un autonomo giudizio sulla effettiva capacità della conversazione avuta con la moglie di influenzare le scelte

dell'ex Ministro e, conseguentemente, di essere pienamente informato sulla vicenda;

- a conferma di tale circostanza, si evidenziava che, a conclusione del procedimento avviato a seguito dell'esposto presentato il 17 dicembre 2024 da ██████████ nei confronti di ██████████ ██████████, conduttore della trasmissione televisiva "Report, ove si ipotizzavano violazioni deontologiche da parte di quest'ultimo relativamente alla messa in onda dell'audio, il Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio, in data 15 aprile, ha disposto all'unanimità l'archiviazione del procedimento, affermando che "in particolare la diffusione della telefonata non costituisce una violazione dell'articolo 6 dell'allegato 1 del Testo Unico dei Doveri del giornalista che prevede come "La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti";

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante";

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall'Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle Regole deontologiche);

CONSIDERATO che:

- in linea generale, in forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure; che l'esercizio del diritto di cronaca presuppone ed implica la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività: credenziali che, del resto, giustificano le deroghe previste dal considerando 153 e dall'art. 85 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (c.d. GDPR) e dal d.lgs. 30 giugno, 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

- nondimeno, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del d.lgs. 196/2003, al Garante è attribuita la funzione di "c) promuovere l'adozione di regole deontologiche, nei casi di cui all'articolo 2-quater": dunque, di intervenire per disciplinare l'esercizio delle professioni secondo principi di giusto bilanciamento dell'esercizio dell'attività professionale con il diritto costituzionalmente protetto alla protezione dei dati personali;

- nell'esercizio di tale prerogativa regolatoria, e con espresso riguardo alla professione giornalistica, il Garante ha approvato le "Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 29 novembre 2018" con delibera del 29 novembre 2018 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019);

- in particolare, all'art. 6 (rubricato "essenzialità dell'informazione") di tale regolamento si è previsto che "1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. 2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. 3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti";

- tale previsione regolamentare altro non è che la traduzione della disciplina di cui all'art. 85 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (c.d. GDPR), che demanda al diritto degli Stati membri il compito di conciliare la protezione dei dati personali con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, ivi incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, anche attraverso l'introduzione di esenzioni o deroghe ai principi dettati dal Regolamento per la generalità dei trattamenti (cfr. art. 85, par. 2, del Regolamento);

RILEVATO che:

- nella memoria difensiva del 13.5.2025, la RAI ha opposto che "a conclusione del procedimento avviato a seguito dell'esposto presentato il 17 dicembre 2024 da ██████████ nei confronti di Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione televisiva "Report, ove si ipotizzavano violazioni deontologiche da parte di quest'ultimo relativamente alla messa in onda dell'audio di cui si discute, il Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio ha disposto all'unanimità l'archiviazione del procedimento, affermando che "In particolare la diffusione della telefonata non costituisce una violazione dell'articolo 6 dell'allegato 1 del Testo Unico dei Doveri del giornalista che prevede come "La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti";

- la previsione deontologica in questione (art. 6 dell'allegato 1 del Testo unico dei doveri del giornalista) è conforme alla previsione, indotta dal rinvio contenuto in una norma primaria (art. 154, comma 1, lett. c del d.lgs. 196/2003), alle "Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 29 novembre 2018", approvate dal Garante con delibera del 29 novembre 2018 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019); e, in particolare, al sopra richiamato art. 6;

- l'analisi di tale disposizione evidenzia l'infondatezza delle difese articolate dalla RAI nel corso del procedimento;

- in prima battuta, la piana disciplina dell'art. 6 esplicita che la divulgazione di dati personali non determina una violazione della normativa privacy soltanto se "sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti"; tale disposizione, rubricata "essenzialità dell'informazione", ha, pertanto, correlato il carattere dell'essenzialità al carattere dell'indispensabilità, quest'ultimo rimasto del tutto indimostrato nella specie;

- la valutazione dell'essenzialità dell'informazione deve seguire parametri di maggior rigore ogniqualvolta siano coinvolti dati personali ai quali l'ordinamento accorda una tutela rafforzata, quali quelli espressivi del diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni, di cui all'art. 15 della Costituzione: una disposizione che, ad avviso della giurisprudenza, "protegge (...) qualsiasi forma

di "corrispondenza" e di "comunicazione", che, nella realtà sociale odierna, comprende evidentemente anche le comunicazioni telefoniche, per messaggi - sms o tramite applicativi (whatsapp, telegram, ecc.)" (cfr. Corte di Cassazione, sez. V, 25 ottobre 2021, n. 46076). Tali dati sono, peraltro, attualmente oggetto di una disciplina più restrittiva anche sul piano della circolazione endoprocessuale (cfr. art. 114, c.2-bis, c.p.p.), a dimostrazione della particolare protezione loro accordata dall'ordinamento;

- a tal riguardo, nella sentenza 27 luglio 2023, n. 170 la Corte Costituzionale ha ribadito che "la stretta attinenza della libertà e della segretezza della comunicazione al nucleo essenziale dei valori della personalità – attinenza che induce a qualificare il corrispondente diritto "come parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana" (v. sent. n. 366 del 1991) – comporta un particolare vincolo interpretativo, diretto a conferire a quella libertà, per quanto possibile, un significato espansivo» (sentenza n. 81 del 1993);

- la particolare estensione applicativa riconosciuta, dalla giurisprudenza costituzionale, all'art. 15 Cost. è, del resto, particolarmente espressiva della tutela peculiare accordata dall'ordinamento a questo diritto di libertà. E', in tal senso, significativo come la Corte Costituzionale, con orientamento consolidato (sentt. nn. 81/1993, 281/1998, 372/2006), abbia ricompreso anche i dati esteriori delle comunicazioni nell'alveo dell'art. 15 Cost.: sarebbe a dire "l'ampiezza della garanzia apprestata dall'art. 15 della Costituzione alle comunicazioni che si svolgono tra soggetti predeterminati entro una sfera giuridica protetta da riservatezza è tale da ricomprendere non soltanto la segretezza del contenuto della comunicazione, ma anche quella relativa all'identità dei soggetti e ai riferimenti di tempo e di luogo della comunicazione stessa" (cfr. Corte Costituzionale, 11 marzo 1993, n. 81);

- in favore del maggior rigore nello scrutinio di indispensabilità, a fini informativi, della pubblicazione di dati inerenti a conversazioni telefoniche depone, del resto, anche una consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo. Essa, infatti, con la nota sentenza CRAXI contro ITALIA del 17 luglio 2003, n. 25337/94, ha avuto modo di precisare come la pubblicazione sulla stampa degli estratti di conversazioni di natura strettamente privata, in quel caso di un personaggio pubblico con la moglie, non corrispondesse ad alcun bisogno sociale imperativo e non potesse ritenersi misura proporzionata in una società democratica;

RILEVATO, altresì, che:

- nella memoria del 13.5.2025 la RAI ha – si direbbe confessorialmente – esplicitato le ragioni della diffusione, da parte della testata Report, dell'audio nella trasmissione televisiva dell'8 dicembre 2024: "lo stralcio della conversazione diffusa costituisce, difatti, il pilastro dell'inchiesta di Report, nella misura in cui essa è funzionale a mostrare alla collettività che le personali richieste della moglie dell'ex Ministro hanno poi verosimilmente indirizzato l'agire di quest'ultimo nell'esercizio delle proprie funzioni, al punto da indurlo a comunicare al proprio Capo di gabinetto la sospensione della nomina della dott.ssa Boccia";

- dunque, è stato ammesso da parte della RAI il carattere "funzionale" dell'informazione, affatto contemplato dal sopra citato art. 6: un carattere ben lontano da poter integrare il carattere "indispensabile" della divulgazione, questo, invece, espressamente declinato dall'art. 6 delle predette "Regole", approvate dal Garante; né, tantomeno, si può fondatamente sostenere che il carattere "funzionale" di un'informazione possa essere assimilato al carattere "indispensabile" della divulgazione, postulato della "essenzialità";

- la fragilità dell'assunto difensivo della RAI è, pertanto, manifesta: del resto, qualora il (mero e non legislativamente enunciato) carattere "funzionale" assurgesse a parametro dell'essenzialità

dell'informazione, obliando il tassativo e fondante carattere "indispensabile" della divulgazione, si avvalorerebbe una interpretazione abrogatrice dell'art. 6 delle "Regole" del Garante (e, di riflesso, dell'art. 6 dell'allegato 1 del Testo unico dei doveri del giornalista, per identità di formulazione), in quanto si sarebbe surrettiziamente modificato il presupposto di presidio e tutela del bene giuridico tutelato "rispetto della sfera privata" sia delle persone note, che delle persone non note.

- difatti nella citata memoria si è esplicitato che la diffusione dell'audio ha costituito soltanto una scelta editoriale, non una scelta obbligata.

RITENUTO che:

- la valutazione di funzionalità sottesa alla scelta di diffondere l'audio di una conversazione telefonica privata ha risposto ad una esigenza niente più che utilitaristica, frontalmente incompatibile con i tassativi caratteri (indispensabilità della divulgazione per l'essenzialità dell'informazione) di un'attività giornalistica della cui illiceità, per violazione della disciplina sulla protezione dei dati, la redazione "Report" era perfettamente consapevole al momento di mandare in onda l'audio in questione;

- tale affermazione rende conto di una finalità che ha platealmente esulato dal limite legislativo costituito dalla "essenzialità dell'informazione", sostanziandosi in una consapevole violazione della sfera di riservatezza del Ministro ██████████ e della moglie, ██████████, in chiave di realizzazione di un risultato giornalistico.

- che tale condotta viola apertamente:

a) l'art. 5, comma 1, lett. c) del GDPR, che fissa il principio secondo cui "i dati personali sono (...) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

b) l'art. 137 del d.lgs. 196/2003 in combinato disposto con l'art. 154, comma 1, lett. c) del medesimo decreto e l'art. 6 delle "Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 29 novembre 2018";

c) l'art. 2, quater, comma 4 del d.lgs. 196/2003, secondo cui "il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali";

- in secondo luogo, l'esito assolutorio del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, su cui la RAI ha incentrato il punto forte della propria difesa, sconta un equivoco di fondo, fonte di travisamento sui presupposti giuridici della condotta: cioè reputare che un apprezzamento di carattere disciplinare possa essere sovrapposto all'apprezzamento – di carattere giuridico-sostanziale

– circa la violazione della disciplina legislativa in tema di protezione dei dati;

- a doveroso chiarimento del travisamento in cui è incorsa l'azienda pubblica televisiva, occorre richiamare l'orientamento della giurisprudenza secondo cui "la presenza delle condizioni legittimanti l'esercizio del diritto di cronaca non implica, di per sè, la legittimità della pubblicazione o diffusione anche dell'immagine delle persone coinvolte" [ma, per ovvie e intuibili ragioni, l'ambito di tutela non può che riguardare anche la diffusione di comunicazioni riservate, come nella specie la telefonata tra il Ministro Sangiuliano e sua moglie] "la cui liceità è subordinata, oltre che al rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 10 c.c., L. n. 633 del 1941, artt. 96 e 97, nonché del

d.lgs. n. 196 del 2003, art. 137 e dell'art. 8 del codice deontologico dei giornalisti, anche alla verifica, in concreto, della sussistenza di uno specifico ed autonomo interesse pubblico” (cfr. Cass. civ. 22 luglio 2015, n. 15360);

- in altri termini, la RAI ha fatto sillogisticamente – ma erroneamente – corrispondere le condizioni di esercizio del diritto di cronaca con la valutazione di non lesività di tale attività nella sfera personale dei soggetti interessati (il Ministro ██████████ e la propria moglie, ██████████).

- la giurisprudenza è, però, di contrario avviso; la Suprema Corte (cfr. Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 2021, n. 4477) ha evidenziato che “anche l'art. 137 (...) del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il quale, nel sottrarre al consenso dell'interessato il trattamento di dati personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità (comma 2), prevede che, in caso di diffusione e comunicazione dei dati restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'art. 2, tra i quali è compreso il diritto all'identità personale, e, in particolare, il limite non già del mero interesse pubblico, ma quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (comma 3). Tali limiti devono essere integrati con quelli previsti dal Codice deontologico dei giornalisti, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine nelle sedute del 26 e 27 marzo 1998, al quale questa Corte ha già avuto modo di riconoscere valore di fonte normativa, in quanto richiamato dal d.lgs. n. 196 cit. e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e dal cui rispetto gli iscritti all'Ordine non possono quindi prescindere, perchè la relativa violazione non solo li esporrebbe all'applicazione di sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine competente, ma potrebbe essere anche fonte di responsabilità civile sia per l'autore che per la sua testata (cfr. Cass. n. 17408 del 2012; Cass. pen., Sez. III., 5 marzo 2008. n. 16145)”: il che determina un rapporto di asservimento della disciplina sulla deontologia a quella della protezione dati;

- da ultimo, la condotta in oggetto viola, altresì, i confini delineati dalla giurisprudenza in tema di c.d. giornalismo investigativo (c.d. d'inchiesta).

In particolare, secondo la Corte di Cassazione, ciò che contraddistingue il giornalismo investigativo è l'apprensione immediata di notizie che avvenga “autonomamente, direttamente e attivamente da parte del professionista, senza la mediazione di fonti esterne” (cfr. Cass. civ., sez. I, 27 ottobre 2023, n. 30522): dunque, contrariamente a quanto è accaduto nella specie, senza l'intervento di un soggetto terzo, vale a dire il soggetto che avrebbe consentito alla testata di acquisire il file audio poi trasmesso nella puntata di Report dell'8 dicembre 2024.

Sempre sul piano dell'inquadramento generale, la giurisprudenza ha teorizzato il riconoscimento di una “ampia tutela ordinamentale al giornalismo d'inchiesta, il quale implica il minor rigoroso apprezzamento della veridicità della notizia e valorizza il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e di buona fede” (cfr. Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2021, n. 4036): in altri termini, il requisito della verità (anche putativa) può essere inteso in un'accezione meno rigorosa sul piano dell'attendibilità e della veridicità della notizia, ma giammai in un'accezione derogatoria del rispetto dei “doveri deontologici di lealtà e buona fede” gravanti sul giornalista; non ultimo, in giurisprudenza è stato statuito che possa ritenersi “scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti” (cfr. Cass. civ., sez. III, 11 luglio 2023, n. 19611; id., sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27592).

In altri termini, in via pretoria si è affermato l'indirizzo secondo cui affinché possa ritenersi integrata la fattispecie del giornalismo d'inchiesta sia richiesto che il giornalista ponga in essere una mera valutazione critica di dati e notizie anche già noti ed esistenti, senza che vi sia la necessità di svolgere in prima persona le attività investigative, come ad esempio l'ascolto di conversazioni ritenute rilevanti, l'assunzione diretta di testimonianze di persone informate sui fatti o la ricerca e l'utilizzo di documenti inediti, anche se questi siano stati acquisiti da terzi.

Nella specie, la diffusione dell'audio – che, sulla scorta di quanto rilevato, integra la violazione della normativa sulla protezione dati, secondo gli specifici profili sopra indicati – si è, ulteriormente, sostanziata, da parte della redazione di "Report", in una consapevole reiterazione della violazione della protezione dati oggetto di coartata captazione da parte della dott.ssa Boccia.

Si tratta di un rilievo di cui la redazione di "Report" ha dimostrato di essere perfettamente a conoscenza, sol che si consideri che nella trascrizione del segmento del servizio (dal minuto 22:12 al minuto 27:15), risultante nella memoria procedimentale del 20.1.2024, si riporta la dichiarazione dell'avv. ██████████, il quale, alla domanda posta dal giornalista ██████████, ossia "Nell'intervista al Tg1 Sangiuliano dice che forse esiste una registrazione di una conversazione con sua moglie, come lo sa?", ha risposto "Perché la ██████████ chiede, pretende ed ottiene che il ministro riferisca a telefono aperto della sua relazione con la ██████████ alla moglie e questo è uno degli episodi più sgradevoli dell'intera vicenda".

Dunque, non può ritenersi affatto provato l'assunto prospettato, a propria difesa, dalla RAI nella memoria del 20 dicembre 2024, ossia che "è stato proprio l'ex Ministro a consentire volontariamente, quantomeno alla dott.ssa Boccia, di udire la conversazione con la moglie, ciò che esclude la ricorrenza del reato di cui all'art. 615-bis del Codice Penale, per il difetto del presupposto della "indebita" acquisizione di notizie mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora".

PRESO ATTO di quanto dichiarato dall'editore in ordine all'avvenuta rimozione dell'audio della conversazione nell'ambito della registrazione della puntata disponibile all'interno del sito web Rai Play;

RITENUTO di imporre a Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A. – il divieto di ulteriore trattamento – anche on-line, ivi compreso l'archivio storico – dei dati personali contenuti nei frammenti audio della conversazione intercorsa tra ██████████ e ██████████ trasmessi nel corso della puntata di "Report" dell'8 dicembre 2024, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura del divieto di trattamento disposta dal Garante, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

CONSIDERATO inoltre che la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 del Regolamento, così come degli obblighi previsti dalle legislazioni nazionali adottate a norma del capo IX del Regolamento stesso - tra i quali rientrano quelli relativi ai trattamenti nell'ambito della libertà di espressione e informazione di cui all'art. 85 - rende applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall' art. 83, par. 5, del Regolamento;

RILEVATA la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento; dell'art. 137, comma 3, e 2-quater, comma 4, del Codice; dell'art. 6 delle "Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 29 novembre 2018", approvate con delibera del 29 novembre 2018;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle violazioni riscontrate:

1) di dover adottare, nei confronti di Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A., un'ordinanza ingiunzione, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 2-quater, 166, comma 2, del Codice e 83, par. 5, del Regolamento;

2) di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria tenendo conto delle condizioni economiche e degli altri elementi indicati nell'art. 83, par. 2, del Regolamento e, nel caso di specie, di dover prendere in considerazione, quali circostanze aggravanti:

- la gravità della violazione (art. 83, par. 2, del Regolamento) e il pregiudizio subito dagli interessati;

- la sussistenza di precedenti violazioni (sanzionate con deliberazione 27 febbraio 2025, n. 127) afferenti alle disposizioni relative all'attività giornalistica, commesse dal titolare del trattamento a far data dall'entrata in vigore del Regolamento (art. 83, par. 2 lett. c);

e, quali fattori attenuanti:

- le finalità perseguite dal titolare, riconducibili all'esercizio del diritto di cronaca e alla libertà di informazione, secondo quanto stabilito dal Regolamento (art. 85) e dal Codice (artt. 136 e ss.);

- l'eliminazione dell'audio nella registrazione della puntata disponibile all'interno del sito web Rai Play;

3) di applicare, sulla base degli elementi sopra indicati e dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell'art. 83, par. 1 del Regolamento, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 150.000,00 (centocinquantamila euro);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzone;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE**

dichiara le segnalazioni fondate per le ragioni di cui in premessa ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f) e impone nei confronti di Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A. il divieto di ulteriore trattamento – anche on-line, ivi compreso l'archivio storico – dei dati personali contenuti nei frammenti audio della conversazione intercorsa tra [REDACTED] e [REDACTED], trasmessa nel corso della puntata di "Report" dell'8 dicembre 2024, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria.

### **ORDINA**

ai sensi degli artt. 58, comma 2 lett. i) e 83 del Regolamento a Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A., con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 14, 00195, Roma Partita IVA 06382641006, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 150.000,00 (centocinquantamila euro) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell'art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;

### **INGIUNGE**

al medesimo titolare del trattamento, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi del citato art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 150.000,00 (centocinquantamila euro), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge n.

689/1981.

**DISPONE**

ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l'annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all'art. 58, par. 2 del Regolamento, nel registro interno dell'Autorità previsto dall'art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 23 ottobre 2025

IL PRESIDENTE  
Stanzione

IL RELATORE  
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE  
Fanizza